

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE

25 MARZO 2003, N. 4366

PRESIDENTE: SAGGIO

RELATORE: BERRUTI

Personalità (diritti della)

- Riservatezza
- Contenuto • Lesione del diritto • Illecito
- Configurabilità • Prova del danno *in re ipsa*
- Esclusione
- Conseguenza

Il diritto alla riservatezza — il cui fondamento normativo va ravvisato, al di là dalla sussistenza di altre e più specifiche previsioni, nell'art. 2 della Carta fondamentale — consiste nella tutela di situazioni e vicende di natura personale e familiare dalla conoscenza e curiosità pubblica, situazioni e vicende che soltanto il relativo protagonista può decidere di pubblicizzare ovvero di difendere da ogni ingerenza — sia pur realizzata con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al deco-

ro — che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione; la lesione di tale diritto può aversi, sia con riguardo a persona nota, sia ignota, benché, quanto alla prima, può più facilmente operare il meccanismo di cui all'art. 97 della legge d'autore, con la conseguenza che una pubblicazione (nella specie, di fotografie) che avvenga senza il consenso dell'interessato ben può accompagnarsi ad un'esigenza pubblica di informazione, del pari costituzionalmente tutelata. La lesione del suddetto diritto è configurabile come illecito ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., al quale, peraltro, non consegue un'automatica risarcibilità, dovendo il pregiudizio (morale e/o patrimoniale) essere provato secondo le regole ordinarie, quale ne sia l'entità e quale sia la difficoltà di provare tale entità.

Elena Luchetti conveniva davanti al tribunale di Firenze la srl Pitti Immagine chiedendone la condanna al risarcimento del danno cagionato con la pubblicazione di tre sue foto risalenti a circa venticinque anni prima, che la ritraevano durante una sfilata di moda nella

* Alla decisione della Cassazione che ribadisce un principio consolidato, e cioè che il danno patrimoniale ai diritti della personalità va provato e non può essere *in re ipsa*, rispondono una molteplicità di decisioni di giudici di merito — non solo romani — i quali utilizzano, anche in fattispecie praticamente identiche, l'armamentario offerto dalla L. 675/96: l'immagine costituisce un dato personale; la sua pubblicazione senza il consenso dell'interessato integra una violazione del principio del corretto trattamento di cui all'art. 9, e dunque legittima il risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 29, u.c., L. 675/

96. In questo modo si ha un equivalente dell'accertamento incidentale del reato di diffamazione nei casi di lesione della reputazione: ogni qualvolta vi sia un uso illecito del nome o dell'immagine, ovvero una lesione dell'identità personale, senza ipotizzare fattispecie criminose, la L. 675/96 offrirà un percorso più agevole per il risarcimento del danno. In attesa che la ancor più recente Cass. 31 maggio 2003, n. 8828 — la quale ha stabilito la risarcibilità *ex lege* dei diritti inviolabili della persona — produca effetti definitivi sull'ormai pericolante muro dell'art. 2059 c.c.

quale ella prestava la sua opera come indossatrice. Allegava la mancata richiesta del suo consenso alla pubblicazione ai sensi dell'art. 97 della legge sul diritto di autore.

Resisteva la Pitti rilevando che le foto, nelle quali peraltro la attrice non era riconoscibile ritraevano in realtà il vestito; che il volume nel quale erano state pubblicate aveva carattere storico-culturale cosicché era escluso qualunque intento di profitto e non si configurava alcun danno alla persona, che l'immagine non aveva alcun valore di mercato e le foto non avevano carattere discreditante.

Il Tribunale accoglieva la domanda della Luchetti condannando la Pitti al pagamento della somma di L. 10.000.000 a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali.

Proponeva appello la Pitti ribadendo la mancanza del fatto illecito prima ancora della assenza di danno. Proponeva appello incidentale la Luchetti dolendosi della esiguità della misura del risarcimento.

La Corte Fiorentina accoglieva l'appello della Pitti, e respingeva quello incidentale. Il secondo giudice premesso che l'onere della prova circa l'esistenza di un danno incombe su quegli che ne chiede il risarcimento, affermava che non era emerso alcun profilo di danno al patrimonio della donna.

Contro questa sentenza ricorre per cassazione Elena Luchetti con tre motivi. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato la srl Pitti Immagine. Le parti hanno depositato memorie.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — 1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

2. Con il primo motivo di ricorso la Luchetti lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 10 e 2043 c.c. e 96 e 97 della legge n. 633 del 1941 (L.A.). Sostiene che la sentenza impugnata ha fatto cattivo governo dei principi della materia dimenticando che quanto alla lesione della riservatezza delle persone non note, riguardo alle quali non è possibile provare in modo esatto il danno, è legittimo il ricorso alla presunzione e soprattutto alla equità come ha fatto il Tribunale.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 3 della Costituzione, degli artt. 10 e 2043 c.c. ed ancora degli artt. 96 e 97 L.A. Sostiene che negare l'applicazione della liquidazione equitativa al caso del pregiudizio alla riservatezza della persona non nota implica una disparità di trattamento tra essa e la persona nota. Quest'ultima infatti in virtù della più facile quantificazione del danno dipendente dal valore di mercato del suo nome sarebbe tutelata, mentre la persona non nota dovrebbe tollerare le intrusioni nella sua sfera privata senza poter reagire. Sostiene ancora che se il consenso alla pubblicazione della predetta antica foto fosse stato richiesto ella avrebbe ben potuto pattuire un compenso.

4. Con il terzo motivo. La ricorrente lamenta la motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria circa la quantificazione del danno. Rileva che la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del pregiudizio preteso senza alcuna motivazione ma in modo puramente assertivo.

5. I tre motivi, in parte sovrapponibili, sono connessi e vanno pertanto esaminati insieme.

Osserva il collegio che, come questa Corte Suprema ha avuto modo di precisare anche di recente, il diritto alla riservatezza consiste nella tutela di situazioni e di vicende personali e familiari dalla curiosità e dalla conoscenza pubblica. Si tratta di situazioni che solo quegli che le ha vissute può decidere di pubblicizzare e che ha diritto di difendere da ogni ingerenza, sia pure condotta con mezzi leciti e non implicante danno all'onore o alla reputazione o al decoro, che non trovi giustificazione nell'interesse pubblico alla divulgazione. La fonte primaria di tale diritto, ancorché esso sia previsto in altre e più specifiche norme quali quelle della legge sul diritto di autore invocata dalla ricorrente, è l'art. 2 della costituzione, e la sua violazione dà luogo a fatto illecito i cui effetti pregiudizievoli sono risarcibili (Cass. n. 5658 del 1998).

La lesione di tale diritto dunque può aversi sia con riguardo alla persona nota e sia con riguardo alla persona non nota, benché, come pure la giurisprudenza della Corte Suprema ha chiarito, quanto alla persona nota è più facile che operi la previsione dell'art. 97 l.a. ovvero che la pubblicazione della fotografia (ritratto, nella formula della legge) possa avvenire anche senza il consenso dell'interessato ovvero legittimamente, giacché si accompagna ad una esigenza pubblica di informazione, del pari costituzionalmente tutelata (Cass. nn. 1503 del 93, 2527 del 1990, *ex multis*).

Al predetto carattere di illecito peraltro non consegue un'automatica risarcibilità, giacché non è a parlarsi di danno *in re ipsa*, ma invece il pregiudizio, morale o patrimoniale che sia, attesa la maggiore ampiezza dell'illecito in questione rispetto a quello che si realizza nel caso di lesione del decoro, dell'onore o della reputazione, deve essere provato secondo le regole ordinarie. La parte che chiede il risarcimento del danno prodotto da tale illecito dunque deve provare il pregiudizio alla sua sfera patrimoniale o personale, quale ne sia l'entità e quale che sia la difficoltà di provare tale entità.

Orbene nel caso di specie il secondo giudice ha escluso la sussistenza di qualunque profilo di pregiudizio.

Osserva il collegio che in relazione a tale statuizione non vengono in rilievo i principi sostenuti dalla ricorrente circa la configurabilità di un danno alla persona cosiddetta non nota, a suo dire esclusa dalla sentenza impugnata. Né vengono in rilievo i presupposti di cui all'art. 1226 c.c. che legittimano il giudice alla determinazione del danno secondo equità. Infatti anzitutto la corte non ha affatto escluso in astratto che la persona non nota possa risultare danneggiata dall'illecita pubblicazione del ritratto, bensì ha escluso che la parte soltanto in concreto abbia ricevuto pregiudizio e pertanto non si è affatto preoccupata di stabilire se nella vicenda il primo giudice ha fatto buon uso del potere equitativo di cui alla norma citata. Essa si è occupata come s'è detto del presupposto a monte di quali risarcibilità e di qualunque criterio di determinazione del danno.

Le doglianze di violazione di legge sono infondate.

Quanto alla ultima doglianza relativa alla motivazione della accertata esclusione del predetto pregiudizio va osservato che la corte fiorentina sia pure in modo sintetico, dopo aver espressamente ribadito la necessità della prova del pregiudizio nella specie di natura patrimoniale, ha rilevato la assenza di qualunque profilo ad esso relativo. A fronte di tale accertamento la generica doglianza del ricorrente non indica alcuna circostanza

che l'istruttoria avrebbe fatto emergere ovvero di cui la istruttoria si sarebbe dovuta occupare. La parte dietro la doglianza di mancanza di motivazione cela l'equivoco di ritenere il predetto pregiudizio patrimoniale, oggetto della decisione fiorentina, derivante automaticamente dalla lesione delle norme di diritto che pretende.

Anche tale doglianza è infondata.

6. L'esame del ricorso incidentale, che è condizionato all'accoglimento del principio è assorbito dalla predetta infondatezza.

7. Il ricorso principale deve essere rigettato. Deve essere dichiarata assorbita la trattazione di quello incidentale. La ricorrente principale deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.

P.Q.M. — La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 100,00, oltre agli onorari che liquida in euro 1.500,00.